



ASSOCIAZIONE
REGIONALE
DEI COMUNI
DEL MOLISE

Prot. 17

Campobasso 01/04/2020

**Ai Sindaci
Agli Amministratori
della Regione Molise**

Oggetto: Prime indicazioni utili ai Comuni per l'erogazione dei Buoni spesa previsti dall'Ordinanza n. 658 della Protezione Civile

PRINCIPALI INDICAZIONI PER IL COMUNE ex OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020

PILLOLE

Prime indicazioni:

- formazione dell'elenco degli esercizi commerciali;
- criteri per l'individuazione dei beneficiari dei buoni;
- criteri di priorità dei beneficiari;
- eventuale coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore;
- eventuale integrazione del finanziamento assegnato con fondi propri.

Ulteriori indicazioni:

- coinvolgimento degli esercizi commerciali informandoli dell'iniziativa e chiedendo loro adesione ed eventuale disponibilità a concedere ulteriori sconti e a favorire la consegna a domicilio;
- adozione modulistica di autocertificazione per la richiesta dei buoni e attiva modalità e canali di comunicazione dedicati, sensibilizzando anche gli enti di Terzo settore che si occupano di contrasto alla povertà;
- Ufficio dei Servizi Sociali assegna i buoni, comunicandone l'ammontare ai nuclei beneficiari.

Terzo Settore:

- I Comuni possono avvalersi degli Enti di Terzo settore (ETS), indicati dall'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore.
- In ragione dell'eccezionalità della situazione di emergenza e della necessità di garantire l'immediatezza della risposta al bisogno dei destinatari del contributo concesso ai Comuni, le Amministrazioni fanno prioritariamente riferimento agli ETS con i quali sono già attivi rapporti di collaborazione;
- Il Dirigente o Responsabile del Servizio Sociale del Comune avvia con proprio atto – succintamente motivato in ragione dell'urgenza - il relativo procedimento, nel quale: dà conto dell'avvalimento degli ETS nell'ambito di rapporti di collaborazione già eventualmente attivi.
- L'attività di collaborazione con gli ETS è formalizzata con apposito atto integrativo della convenzione, in caso di rapporto già in essere, o mediante nuova convenzione. In ragione dell'urgenza, anche il testo di tale atto potrà avere un contenuto sintetico, fermo restando la regolamentazione degli elementi minimi (attività da compiere, rispetto dell'Ordinanza, indicazioni sulle misure minime per la protezione personale dal contagio e rendicontazione delle spese).

Qualora ci si avvalga degli ETS sia per l'attività di acquisto delle risorse necessarie, che per la relativa distribuzione, l'importo erogato è qualificabile come contributo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm., con l'obbligo della relativa rendicontazione.

ALTRE INFO/SPUNTI UTILI PER I COMUNI/SINDACI

Presentazione della domanda e assegnazione dei buoni spesa

I cittadini devono presentare domanda presso il proprio Comune di residenza.

Pur nel rispetto della autonomia di ogni Comune di scegliere la procedura e le modalità più idonee al proprio territorio si ritiene che l'utilizzo dell'autocertificazione con controllo a campione sia la modalità più veloce e agevole vista l'urgenza e la potenziale platea di beneficiari. Anche l'apertura di un numero telefonico e di una casella mail dedicati in ogni comune per le informazioni e la presentazione della domanda appare la via più rapida e snella. Anche in questa fase, gli enti di Terzo settore, principalmente quelli che operano nel contrasto alla povertà, possono svolgere un fondamentale ruolo informativo e assistere i potenziali beneficiari nella presentazione della domanda.

Una volta individuata la platea dei beneficiari e stilata la priorità di assegnazione (ad esempio su base settimanale o altra cadenza temporale) sulla base dei criteri precedentemente identificati,

l'elenco dei beneficiari e la priorità di assegnazione sono approvati dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

Il Servizio Sociale procede a comunicare ai beneficiari, anche attraverso una comunicazione via mail, telefono, sms, l'assegnazione del buono.

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono anche pubblicati sul sito internet comunale come previsto dall'Ordinanza della Protezione civile.

Sarebbe auspicabile favorire, anche in fase di accordi con gli esercenti che con il Terzo settore, prevedere/incentivare un servizio di consegna a domicilio, prioritariamente per quei nuclei che hanno al proprio interno soggetti fragili.

Il buono potrebbe essere erogato secondo diverse modalità. Di seguito alcune ipotesi:

- Buono da inviare telematicamente o recapitare anche con la collaborazione del Terzo settore, privilegiando e incentivando la consegna a domicilio;
- Invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicazione all'utente della concessione del buono, il relativo ammontare e l'esercizio in cui spenderlo via e-mail o telefonica;
- Carta con tickets dematerializzati da caricare;
- Utilizzo il canale dei buoni pasto dei dipendenti comunali da spendere presso gli esercizi convenzionati;
- Utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale, su cui viene accreditato l'importo assegnato, per pagare direttamente in negozio accreditato.

Consegna derrate alimentari

Fondamentale l'apporto del Terzo settore, e in particolare gli enti attivi nell'ambito del FEAD, nell'individuazione del fabbisogno alimentare e nella distribuzione delle derrate alimentari, anche attraverso gli "spacci di solidarietà", proprio in ragione dell'esperienza e delle reti già esistenti e consolidate sul territorio e del rapporto fiduciario tra alcune categorie particolarmente fragili dei potenziali beneficiari e gli enti in questione.

Per categorie particolarmente fragili (si pensi ai Senza dimora ad esempio) il Terzo settore potrebbe integrare/sostituire la consegna di derrate o la distribuzione presso i propri "spacci di solidarietà" con la distribuzione di pasti pronti, consegnati a domicilio o distribuiti attraverso le

mense di solidarietà, nel rispetto delle ordinanze della Protezione civile in materia di salute pubblica.

Coinvolgimento del Terzo settore

L' Ordinanza prevede che i Comuni "per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4", dunque, dei "buoni spesa" e dei "generi alimentari e dei prodotti di prima necessità" possono "avvalersi degli enti del Terzo settore". A tale ultimo proposito, "Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti".

ORIENTAMENTI DA OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020

A seguito dell'adozione del DPCM del 28 marzo in merito alle misure e risorse per la solidarietà alimentare è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nella quale si specifica che:

- La ripartizione delle risorse è avvenuta per l'80% in base alla popolazione residente e per il 20% in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione (una sorta di PIL locale);
- a queste risorse destinate alle misure urgenti di solidarietà alimentare i Comuni possono aggiungere quelli derivanti da donazioni e a tale fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari;
- È previsto che i Comuni possano acquistare (in deroga al d.lgs. 50/2016) buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità. In collaborazione con il Terzo settore avviene l'individuazione dei fabbisogni e la distribuzione dei buoni o generi alimentari;
- i servizi sociali comunali hanno il compito di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
- non è prevista la periodicità di erogazione né è determinato l'ammontare dei buoni, lasciando, pertanto, alla valutazione dei Servizi Sociali modalità e tempistica, sulla base delle situazioni e dei bisogni.

Individuazione dei Beneficiari

In merito al tema della **platea dei beneficiari** del contributo, in ottemperanza all'ordinanza della Protezione civile, **i servizi sociali comunali debbono individuare i soggetti in stato di bisogno dando priorità a coloro che non fruiscono di sostegno pubblico.**

Pertanto, in **prima istanza**, la misura riguarda:

- persone che non sono titolari di alcun reddito o che lo hanno perso anche per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell'emergenza sanitaria;
- senza dimora;

- persone e nuclei segnalate dai servizi sociali;
- persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà e di disagio sociale;
- richiedenti asilo in attesa della definizione della procedura e domiciliati nel comune;

Secondariamente la misura riguarda coloro per i quali siano stati previsti sostegni e misure pubbliche ma che necessitano di risorse per la solidarietà alimentare in quanto:

- nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
- nuclei familiari con figli con lavoratore monoreddito in cassa integrazione o similare;
- nuclei familiari con partite iva riconducibili a codice ateco esclusi dalle attività per decreto;
- i soggetti e i nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità (ovvero nuclei familiari in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico; persone senza dimora ecc);
- i nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza che fruiscono di un beneficio minore rispetto alla media (che è pari a 493 euro).

L'importo del buono spesa andrebbe parametrato alla composizione del nucleo familiare, anche tenendo conto della tabella ISTAT allegata che riporta la spesa media e mediana mensile delle famiglie per numero di componenti (Anno 2018).

Sarebbe auspicabile tenere conto delle seguenti condizioni nel nucleo familiare per l'assegnazione delle risorse:

- presenza di ultra sessantacinquenni oppure di bambini fino a 6 anni;
- portatori di handicap;
- presenza di soggetti affetti da patologie croniche;
- **Numero di componenti del nucleo familiare.**

I soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) vengono considerati successivamente nell'assegnazione delle risorse rispetto a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, **tenendo conto dell'importo che percepiscono**.

Il Segretario Generale ANCI Molise
Michelina Spina